

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1- E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e al D. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione Lucana e altre Regioni italiane "Giuseppe Novello" – Chivasso (d'ora in avanti Associazione). L'Associazione ha sede nel Comune di Chivasso in Via Mezzano s. n. c.

2- Ogni variazione della sede legale dovrà essere comunicata, entro il termine di 30 giorni, agli uffici competenti.

3- L'Associazione utilizzerà, nella denominazione sociale, la locuzione "ETS" (Ente del Terzo Settore) all'atto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti detto RUNTS).

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Articolo 2 – Scopi e finalità

1- L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

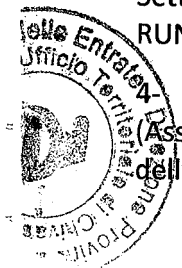
2- L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- tutelare gli interessi generali dei residenti e domiciliati lucani e di altre Regioni italiane sul territorio, favorendone l'inserimento, l'integrazione e la socializzazione, con particolare riguardo a coloro che versano in particolari condizioni di bisogno;
- sostenere le persone svantaggiate anche in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio;
- promuovere scambi culturali e gemellaggi tra città lucane e altre Regioni italiane con quelle piemontesi;
- promuovere il recupero e la diffusione delle tradizioni lucane e delle altre Regioni italiane, diffondendo e favorendo una migliore conoscenza dei territori, della storia, della cultura e del folclore, nonché delle bellezze artistiche e paesaggistiche e dell'enogastronomia.

Articolo 3 – Attività

1- Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- a- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- c- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2- Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- a- organizzazione "Premi scolastici inerenti la Basilicata e le altre Regioni italiane", riservato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Chivasso e del Chivassese;
- b- organizzazione rassegna film, avente come oggetto la Basilicata e le altre Regioni italiane;
- c- organizzazione di attività culturali, spettacoli, convegni, mostre, seminari, manifestazioni che abbiano un legame con la Lucania e le altre Regioni italiane e le loro tradizioni e realizzazione di viaggi conoscitivi;
- d- organizzazione di attività sportive e ludico-ricreative;
- e- promozione di scambi culturali e gemellaggi tra città lucane, di altre Regioni e piemontesi;
- f- collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con le associazioni del territorio.

3- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

4- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, solamente le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni che saranno preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6- L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

7- L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 – Patrimonio e risorse economiche

1-L'Associazione trae le risorse economiche da:

- a- quote associative e contributi degli aderenti e dei privati;
- b- finanziamenti del Fondo sociale europeo e da altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- c- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- d- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- e- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- f- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e a eventuali future modifiche e integrazioni;
- g- collaborazione con Enti pubblici e privati, nonché con le associazioni del territorio.

2-Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3-E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione.



Articolo 5 – Soci

1- Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le APS (in numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Articolo 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1- L' ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta.

2- La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione.

3- Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

4- Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5- Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

6- L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- a- Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b- Senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dal sollecito scritto;
- c- Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d- In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Prima della ratifica, il provvedimento di esclusione dev'essere comunicato per iscritto all'interessato, il quale ha facoltà, entro il termine di 15 giorni, di presentare le proprie difese.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

1- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione/APS.

2- I soci hanno diritto di:

a- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi;

esaminare i libri sociali mediante espressa domanda di presa visione al Consiglio direttivo che provvederà, entro il termine di 15 giorni, presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo stesso.

3- I soci hanno il dovere di:

a- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione tutelandone il buon nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio direttivo.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione/APS

1- Sono organi dell'Associazione/APS:

a- L'Assemblea dei soci;

b- Il Consiglio direttivo;

c- Il Presidente.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

1- Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale.

2- L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tramite avviso scritto, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio, con i mezzi telematici a disposizione, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci o quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

3- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, che non può aver luogo nella stessa data della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezioni di cui al successivo art. 11.



4- L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

5- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

6- Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

7- Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per due ore, sotto il controllo della commissione elettorale.

8- Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche e i voti ottenuti dai soci.

9-Il verbale di cui al precedente comma dovrà poi essere a disposizione dei soci.

10- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
- b- discute ed approva i programmi di attività;
- c- elegge i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero e può revocarli nei casi stabiliti dal presente Statuto;
- d- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- h- delibera sull'esclusione dei soci;
- i- delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- k- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione/APS;
- l- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria dei soci

1- L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto, alla fusione, scissione, trasformazione o scioglimento dell'Associazione.

2- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

3- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Articolo 12 – Consiglio direttivo

1- Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti, a maggioranza dei soci, tra coloro che hanno conseguito il più alto numero di voti.

2- I componenti del Consiglio direttivo, eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3- Tutti i componenti degli organi direttivi prestano la loro opera a titolo gratuito.

4- Il Consiglio direttivo, così come determinato dall'esito della votazione dell'Assemblea dei soci, elegge al suo interno:

- a- il Presidente;
- b- il Vice Presidente;
- c- il Tesoriere;
- d- il Segretario.

5- Il Consiglio direttivo esercita le seguenti mansioni.

- a- formula i programmi dell'attività sociale;
- b- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- c- delibera circa l'ammissione dei soci;
- d- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- e- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- f- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori dello Statuto.

6- Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente.

7- Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

8- Le votazioni sono di norma palesi ma possono essere a scrutinio segreto quando è richiesto da un membro del Consiglio.

9- I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

10- In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione



va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria dei soci e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea dei soci provvede alla surroga mediante elezione.

11- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

12- Il Consiglio direttivo decaduto o dimissionario è tenuto, entro quindici giorni dall'evento, a convocare l'Assemblea dei soci indicando nuove elezioni.

13- Ai componenti del Consiglio direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 13 – Presidente

1- Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3- Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio medesimo per la loro approvazione.

Articolo 14 – Libri sociali

1- L'Associazione è tenuta all'adozione:

a- del libro degli associati;

b- del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c- del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Articolo 15 – Devoluzione del patrimonio

1- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) decorsi i quali, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 16 – Norme di rinvio

1- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.